
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

REGOLE GENERALI DELLE ASSEMBLEE

59.

- | | | | |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 59.1. | INQUADRAMENTO | 59.6. | RAPPRESENTANTI DEGLI |
| 59.2. | CONVOCAZIONE | | AZIONISTI |
| | DELL'ASSEMBLEA | 59.7. | ALTRI SOGGETTI LEGITTIMATI A |
| 59.2.1. | Revoca della convocazione | | INTERVENIRE |
| 59.2.2. | Auto convocazione | 59.7.1. | Casi di sostituzione |
| 59.2.3. | Convocazione da parte degli amministratori | 59.8. | CASI DI LEGITTIMAZIONE |
| 59.2.4. | Convocazione obbligatoria | | ORIGINARIA |
| 59.2.5. | Convocazione da parte di una minoranza di soci | 59.9. | ESTRANEI AMMESSI A |
| 59.2.6. | Convocazione da parte dell'organo di controllo | | PARTECIPARE |
| 59.2.7. | Convocazione da parte dell'amministratore giudiziario | 59.10. | COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA |
| 59.2.8. | Convocazione da parte dell'autorità giudiziaria | 59.10.1. | Presidente dell'assemblea |
| 59.2.9. | Convocazione da parte dei liquidatori | 59.10.2. | Segretario dell'assemblea |
| 59.2.10. | Convocazione da parte del creditore pignoratizio e del sequestratario | 59.10.3. | <i>Quorum</i> costitutivo |
| 59.2.11. | Sospensione convocazione dell'assemblea | 59.10.4. | Discussione dell'ordine del giorno |
| 59.3. | FORMALITÀ DELLA | 59.11. | DIRITTO DI VOTO |
| | CONVOCAZIONE | 59.11.1. | Sospensione del diritto di voto |
| | DELL'ASSEMBLEA | 59.11.2. | Numero di voti |
| 59.3.1. | Avviso di convocazione | 59.11.3. | Azioni a voto plurimo e voto maggiorato |
| 59.3.2. | Luogo della riunione | 59.11.4. | Voto divergente |
| 59.3.3. | Riunione mediante mezzi di tele comunicazione | 59.11.5. | Diritto di voto spettante a soggetti diversi dal socio |
| 59.3.4. | Ordine del giorno | 59.11.6. | Limitazioni del diritto di voto |
| 59.3.5. | Pubblicità dell'avviso di convocazione | 59.12. | ESERCIZIO DEL VOTO |
| 59.3.6. | Termine e data per la convocazione | 59.12.1. | Conflitto di interessi |
| 59.3.7. | Revoca e sospensione della convocazione | 59.12.2. | Sindacati di voto |
| 59.3.8. | Rinvio dell'assemblea | 59.12.3. | Vendita del voto |
| 59.4. | DIRITTO DI INTERVENTO IN | 59.12.4. | Modalità di votazione |
| | ASSEMBLEA | 59.12.5. | <i>Quorum</i> deliberativo |
| 59.4.1. | Diritto di intervento (e di voto) nell'assemblea delle spa quotate | 59.12.6. | Delega di voto |
| 59.5. | AZIONISTI | 59.12.7. | Limiti della delega nelle società c.d. aperte e chiuse |
| 59.5.1. | Limitazioni del diritto di intervento degli azionisti | 59.12.8. | Limiti generali (soggettivi e quantitativi) |
| 59.5.2. | Condizioni per l'ammissione alle assemblee | 59.12.9. | Rappresentanza legale |
| | | 59.13. | VERBALE DELLE RIUNIONI |
| | | | ASSEMBLEARI |
| | | 59.13.1. | Contenuto |
| | | 59.13.2. | Efficacia probatoria del verbale |
| | | 59.13.3. | Mancata redazione del verbale |
| | | 59.13.4. | Mancata costituzione dell'assemblea |
| | | 59.13.5. | Momento della redazione |
| | | 59.13.6. | Trascrizione del verbale |

INQUADRAMENTO

59.1.

L'assemblea è l'organo sociale nel quale i soci manifestano la volontà sociale nelle materie indicate dalla legge. Il suo **ruolo** è **insostituibile** e insieme con gli amministratori e i sindaci assicura l'esistenza stessa della società.

Essa è l'**organo sovrano** cui è affidata la nomina degli amministratori e del collegio sindacale, ha diritto al rendiconto dell'attività svolta dagli amministratori, prende le decisioni più importanti riguardo la vita della società (modificazione attività, trasformazione, ecc.).

A differenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale che operano in permanenza, l'**assemblea opera in modo intermittente e circoscritto** ogni qual volta è convocata dagli organi competenti.

I **suoi membri non sono nominati** ma sono tali in ragione della loro qualità di soci.

L'assemblea è **unica**, cioè è sempre lo stesso organo anche se la sua competenza è diversa a seconda che sia in seduta **ordinaria** o **straordinaria**, salvo l'assemblea **totalitaria** che ha competenza **generale** (➔60.1.).

Categoria a sé sono le **assemblee speciali** limitate ai titolari di particolari categorie di azioni ma tuttavia regolate dalle stesse disposizioni previste per l'assemblea in seduta straordinaria (art. 2376, comma 2, c.c.).

In ordine logico il funzionamento dell'assemblea rispetta i seguenti **momenti**:

- **convocazione** dell'assemblea;
- diritto di **intervento** in assemblea (comunicazioni agli azionisti, ecc.);
- **costituzione** dell'assemblea;
- **discussione** dell'ordine del giorno;
- **votazione**;
- **verbale** dell'assemblea.

Per l'**assemblea** c.d. **totalitaria** che, per la sua composizione non impone siano adempiute le ordinarie formalità richieste per la convocazione e le deliberazioni (➔60.1.).

59.2. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea in via generale è di **competenza degli amministratori** (amministratore unico o consiglio di amministrazione) o del consiglio di gestione (➔150.6.). Tuttavia, la convocazione può essere disposta anche:

- per volere della stessa assemblea (auto convocazione);
- dall'organo di controllo;
- dall'amministratore giudiziario;
- dall'Autorità Giudiziaria;
- dai soci che nei casi tassativamente previsti possono chiedere la convocazione dell'assemblea agli amministratori, al consiglio di gestione o all'organo di controllo;
- dai liquidatori.

Si ritiene legittima la clausola statutaria che dispone l'obbligo di convocazione dell'assemblea periodicamente o in determinate circostanze, ad esempio convocazione dell'assemblea ordinaria ogni quadrimestre.

Sono illegittime le clausole che attribuiscono a soggetti estranei al consiglio di amministrazione il potere, anche concorrente con quello del consiglio, di convocare l'assemblea (Trib. Roma 13/07/1990; Cass. 02/08/1977, n. 3422). Ad esempio, il potere attribuito al collegio sindacale di convocare l'assemblea, fuori dai casi previsti dalla legge.

In via prudenziale, stante la natura del potere attribuito in via primaria al consiglio di amministrazione, è incerta la legittimità di quelle clausole che attribuiscono a soggetti determinati nell'ambito del consiglio (ad esempio presidente, amministratore delegato) il potere, anche concorrente con quello del consiglio, di convocare l'assemblea.

È invece legittima la clausola che attribuisce al consiglio di amministrazione la facoltà di **delegare** ad uno dei suoi membri (comitato esecutivo, presidente o amministratore delegato) il **potere di convocazione**.

59.2.1. Revoca della convocazione

Si ritiene che gli organi amministrativi possano revocare la convocazione dell'assemblea a condizione di **non ledere i diritti individuali dei soci**.

Vigente il regime *ante-riforma*, secondo parte della giurisprudenza, la revoca era consentita solo nel caso previsto ex art. 2364, n. 4, c.c., cioè quando l'assemblea era chiamata a deliberare su atti attinenti alla gestione sottoposti al suo esame dagli amministratori; mentre era vietata tutte le volte che l'assemblea era chiamata a deliberare su materie di sua competenza esclusiva.

Auto convocazione

59.2.2.

L'assemblea (*ordinaria o straordinaria*) può **auto convocarsi** con riguardo sia alla prima convocazione sia alla sua riconvocazione o prosecuzione.

- a. L'assemblea è **validamente** auto convocata (art. 2366, comma 4, c.c.) se è **totalitaria** e nessuno si oppone alla discussione (➔ 60.1.).

Chiunque può prendere l'iniziativa (soci, componenti degli organi amministrativi o di controllo) ed è **valido qualunque mezzo utilizzato per dare notizia** della convocazione (per esempio a mezzo telefono, ecc.).

L'auto convocazione si verifica in pratica nelle società a **ristretta** base azionaria (è il caso frequente delle imprese familiari costituite in forma di società per azioni).

- b. In sede di riunione l'assemblea può decidere a **maggioranza**:
- di **riconvocarsi** per una certa data stabilendo l'ordine del giorno e dando incarico agli amministratori di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di convocazione;
 - di **interrompere** i lavori e di rinviare l'adunanza a una qualsiasi data successiva che vale come continuazione.

ORIENTAMENTI NOTARILI MILANESI

12. Assemblea totalitaria

Nella s.p.a. l'assemblea totalitaria richiede la presenza della maggioranza dei componenti in carica degli organi di amministrazione e controllo singolarmente considerati, ma non anche del revisore incaricato del controllo contabile.

Il rispetto dei presupposti di legge per l'assemblea totalitaria nelle s.p.a. e nelle s.r.l. esclude la nullità delle deliberazioni per mancata convocazione anche in presenza di clausola statutaria che aggiunga ulteriori presupposti (in tal caso la delibera, peraltro, non sarebbe conforme all'atto costitutivo/statuto).

ORIENTAMENTI SOCIETARI TRIVENETO

H.B.2 - (ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/04)

La disciplina della cosiddetta "assemblea totalitaria" contenuta nel comma 4 e seguenti dell'art. 2366 c.c. è inderogabile, pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non adeguati.

Convocazione da parte degli amministratori

59.2.3.

La convocazione dell'assemblea è fatta dagli amministratori (consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico), dal consiglio di gestione **ogni qual volta lo ritengano opportuno e obbligatoriamente nei casi fissati dalla legge** (art. 2366, comma 1, c.c.) (➔ 59.2.4.).

Se competente è il consiglio di amministrazione, la convocazione è fatta dal consiglio **collegialmente**, con regolare delibera presa a **maggioranza** secondo le regole già esposte e non dal singolo amministratore.

Si tratta infatti di attribuzione non delegabile all'amministratore delegato o al comitato esecutivo (*contra* parte della Dottrina ritiene che l'attribuzione sia delegabile quando previsto espressamente dall'atto costitutivo o dalla stessa assemblea).

La convocazione dell'assemblea fatta su iniziativa personale di un solo amministratore del consiglio di amministrazione è sicuramente invalida.

Convocazione obbligatoria

59.2.4.

La convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori è **obbligatoria** nei seguenti casi:

- per l'approvazione del bilancio (art. 2364, commi 1 e 2, c.c.);
- quando viene meno la maggioranza degli amministratori (art. 2386, comma 2, c.c.);
- se venuti a mancare alcuni sindaci non si riesce con i supplenti ad integrare il collegio sindacale (art. 2401, comma 3, c.c.);
- se il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446, comma 1 e art. 2447 c.c.);
- quando si verifica una causa di scioglimento della società (art. 2487, comma 1, c.c.); se è fatta domanda dalla minoranza dei soci che rappresenti almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società aperte (che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) e un decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista dall'atto costitutivo e a condizione che siano indicati gli ar-

gomenti da trattare (art. 2367, comma 1, c.c.). Tale diritto della minoranza è inderogabile e pertanto non può essere soppresso o limitato dall'atto costitutivo;

- quando si deve procedere all'alienazione o all'annullamento di azioni proprie illegittimamente acquistate o mantenute (artt. 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2, 2357-ter c.c.).

Termine per la convocazione - Quando la convocazione è obbligatoria, il **termine** è **disposto dalla legge e varia a seconda dei casi**. Per esempio, per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche se lo statuto può disporre un termine maggiore non superiore però a 180 giorni (per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio ➔ **61.1.**).

In tutti gli altri casi la legge non dispone dei termini esatti ma prevede che la convocazione sia fatta:

- **immediatamente**, vale a dire d'**urgenza** (art. 2386, comma 5, c.c.);
- **senza ritardo** (art. 2367, comma 1, c.c.);
- **senza indugio** (art. 2446, comma 1, c.c.);
- se si verifica lo scioglimento della società, la convocazione dell'assemblea va fatta contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento (art. 2487, comma 1, c.c.).

Tutti questi termini si riferiscono alla **riunione dei soci** e **non all'invio dell'avviso** di convocazione. Il **ritardo** o la **mancata convocazione** dell'assemblea **entro i termini** previsti sono puniti con la **sanzione amministrativa** da 1.032 a 6.197 euro, aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta dei soci.

Se non è fissato un termine per la convocazione, questa si considera omessa quando sono trascorsi **trenta giorni** dal momento in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.).

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla (art. 2367, comma 2, c.c.).

È valida la clausola dello statuto che stabilisce un termine per la convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza. È necessario, tuttavia, che non si vada oltre il tempo ragionevolmente richiesto per adempiere le formalità di convocazione e consentire la partecipazione dei soci.

59.2.5. Convocazione da parte di una minoranza di soci

Una minoranza qualificata di soci pari **almeno al decimo del capitale sociale** (e il ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) o la minor percentuale richiesta dallo statuto, può validamente richiedere all'organo amministrativo di **convocare senza ritardo** (cioè entro trenta giorni art. 2631 c.c.) l'assemblea indicando gli argomenti da trattare.

La **percentuale** di capitale va **calcolata avendo riguardo al valore nominale del capitale sociale**, considerando esclusivamente le azioni che hanno diritto di voto nelle materie indicate nella richiesta di convocazione, ad esempio non si considerano le azioni a voto limitato che possono votare solo nell'assemblea straordinaria se si chiede la convocazione dell'assemblea ordinaria.

Gli amministratori possono **rifiutarsi di convocare l'assemblea** se la richiesta di convocazione:

- non indica gli argomenti da trattare o li indica in modo generico ovvero siano illeciti o impossibili;
- indica argomenti estranei alla competenza assembleare (Trib. Milano 21/11/1994);
- riguarda argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (art. 2367, comma 3, c.c.).

Casistica	Riferimenti giurisprudenziali
L'esame del tribunale circa la legittimità del rifiuto da parte degli amministratori di provvedere alla convocazione dell'assemblea richiesta dai soci ai sensi dell'art. 2367 c.c. investe unicamente alcuni profili formali e sostanziali, quali la legittimazione del socio richiedente, la correttezza procedurale dell'istanza, l'assenza di abuso manifesto e la liceità e la possibilità di deliberare sugli argomenti indicati dal socio	Trib. Milano 11/04/2016

Casistica	Riferimenti giurisprudenziali
L'organo amministrativo ed il collegio sindacale di società per azioni non possono legittimamente contrapporre proprie valutazioni di opportunità al potere discrezionale del socio di chiedere ed ottenere la convocazione dell'assemblea su determinate questioni, sicché il tribunale deve disporre la convocazione se l'istanza del socio non risulti manifestamente abusiva o pretestuosa	Trib. Milano 02/04/2016

Se il **rifiuto** è **ingiustificato** il Tribunale può provvedere a convocare l'assemblea ex art. 2367, comma 2, c.c., ovvero i soci, denunciando gravi irregolarità ex art. 2409, commi 1 e 4, c.c., possono adire il Tribunale che può convocare l'assemblea.

Si concretizza un abuso del diritto riconosciuto alla minoranza assembleare dall'art. 2367 c.c., qualora lo stesso diritto venga esercitato al solo fine di perseguire intenti dilatori o di mero disturbo, e di conseguenza una funzione disgregatrice all'interno della compagine sociale. In tal caso, gli amministratori legittimamente possono rifiutare la convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza (Trib. Aosta 12/04/1994).

Convocazione da parte dell'organo di controllo

59.2.6.

Nei seguenti **casi tassativamente previsti dalla legge** l'organo di controllo collegialmente è **obbligato** a convocare l'assemblea:

- immediatamente, se gli amministratori non provvedono alla convocazione obbligatoria;
- immediatamente, quando vengono a mancare tutti gli amministratori o l'amministratore unico;
- senza ritardo, nel caso di denuncia fatta da tanti soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo nelle società c.d. aperte, cioè che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere;
- immediatamente, quando ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Al di fuori dei casi indicati il collegio sindacale non può convocare l'assemblea.

Il ritardo o la mancata convocazione dell'assemblea entro i termini previsti sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032 euro a 6.197 euro, aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta dei soci. Se non è fissato un termine per la convocazione, questa si considera omessa quando sono trascorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.).

L'obbligo dei sindaci nasce a seguito dell'inadempimento degli amministratori e si deve ritenere che debbano provvedervi nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato agli amministratori.

Convocazione da parte dell'amministratore giudiziario

59.2.7.

L'**amministratore giudiziario** è nominato dal Tribunale per un tempo limitato **in sostituzione** degli ordinari amministratori e pertanto **deve convocare l'assemblea** tutte le volte che vi sarebbero stati obbligati gli amministratori o i sindaci (art. 2409, commi 4 e 6, c.c.).

Inoltre, prima della scadenza dell'incarico, è obbligato a convocare e presiedere l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre la liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

Convocazione da parte dell'autorità giudiziaria

59.2.8.

La legge, in casi determinati, attribuisce il potere di convocare l'assemblea anche all'Autorità Giudiziaria se è stata vana la richiesta di convocazione fatta dalla minoranza dei soci o se ricorrono gravi irregolarità (art. 2367 c.c.).

Convocazione su richiesta della minoranza dei soci - Quando l'organo amministrativo (amministratori o consiglio di gestione) o in sua vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo di gestione non abbiano provveduto a convocare l'assemblea su richiesta della minoranza dei soci, **almeno un decimo del capitale sociale** (e il ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) o della minore percentuale richiesta dallo statuto, uno

o più soci possono presentare ricorso al **Tribunale** nella cui circoscrizione ha sede la società per chiedere la convocazione dell'assemblea.

Il **Tribunale** in composizione collegiale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo se il rifiuto di convocazione risulta ingiustificato, **ordina con decreto la convocazione** dell'assemblea (art. 2367, comma 2, c.c.).

Il Tribunale non deve, quindi, effettuare un mero controllo di forma, ma deve valutare se il **rifiuto** sia **giustificato** (ad esempio perché gli argomenti da trattare sono estranei alla competenza dell'assemblea, sono meramente strumentali ad una azione di disturbo ovvero rientrano tra quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta) (art. 2367, comma 3, c.c.).

La **minoranza qualificata** del capitale deve essere costituita da azioni che attribuiscono il diritto di voto relativamente agli argomenti indicati nella richiesta di convocazione.

Sono, quindi, **escluse** le **azioni con voto limitato** se la richiesta di convocazione riguarda l'assemblea in seduta ordinaria.

Nel decreto di convocazione, il **Tribunale designa la persona che deve presiedere l'assemblea**, ma non ha il potere di decidere chi e in quale misura dovesse anticipare le spese di convocazione. Infatti, la legge (art. 2367, comma 2, c.c.) non dispone in ordine all'onere o all'anticipazione delle relative spese (Cass. 15/01/1994, n. 358).

Convocazione per gravi irregolarità - Il Tribunale, in composizione collegiale, convoca l'assemblea:

- per le conseguenti deliberazioni nel caso di denuncia di gravi irregolarità da parte di un decimo del capitale sociale (e il ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) o la minor percentuale indicata nello statuto (art. 2409, commi 1 e 4, c.c.);
- quando si verifica una causa di scioglimento e gli amministratori omettono di convocare l'assemblea straordinaria, la convocazione è fatta dal Tribunale su istanza dei soci, o degli amministratori o dei sindaci (art. 2487, comma 2, c.c.).

La richiesta di convocazione è fatta **nell'interesse della società** e pertanto su questa e non sui soci gravano le relative spese.

59.2.9. Convocazione da parte dei liquidatori

I liquidatori, collegialmente, **durante lo stato di liquidazione** della società provvedono a convocare l'assemblea negli stessi casi in cui vi avrebbero provveduto gli amministratori (art. 2488 c.c.).

59.2.10. Convocazione da parte del creditore pignoratizio e del sequestratario

Il **creditore pignoratizio** è legittimato a chiedere la convocazione dell'assemblea, salvo convenzione contraria sull'esercizio del diritto di voto (Trib. Milano 14/01/1997; *contra* Trib. Milano 18/03/1994).

Nel caso di **sequestro giudiziario**, sia il custode sia il socio, le cui azioni sono oggetto di sequestro, possono chiedere la convocazione (in passato, la giurisprudenza ha ritenuto legittimato anche il sequestratario, Trib. Milano 24/01/1955).

Il **sequestratario giudiziale** delle azioni è legittimato a chiedere la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c. (App. Torino 30/11/1954).

Si ritiene che sia legittimato anche il socio sequestrato perché non perde la titolarità delle azioni e, quindi, l'esercizio dei diritti ad esse connessi per legge.

ORIENTAMENTI SOCIETARI MILANESI

82. Attribuzione statutaria della competenza per la convocazione dell'assemblea (artt. 2366 e 2479-bis c.c.) [22/11/2005]

Ferma restando la competenza collegiale attribuita dalla legge all'organo amministrativo e, nei casi previsti, all'organo di controllo, lo statuto della s.p.a. può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche al presidente e/o a singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo.

59.2.11. Sospensione convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea può essere sospesa **esclusivamente** se il **procedimento** di convocazione è affetto da un vizio di **nullità**.

In senso contrario si afferma che, pubblicato l'avviso di convocazione, è inammissibile la sospensione in via d'urgenza della convocazione assembleare, neanche per l'ipotesi di rischio di invalidità delle future deliberazioni (Trib. Roma 20/12/1996; Trib. Napoli 25/11/1996; Trib. Milano 28/04/2012).

FORMALITÀ DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

59.3.

La convocazione dei soci è un procedimento necessario per qualificare come assemblea la riunione dei soci.

La legge prevede il rispetto di **determinate formalità**; in mancanza l'assemblea si reputa regolarmente costituita (in forma totalitaria ➔ **60.1.**), quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (art. 2364, comma 4, c.c.).

Avviso di convocazione

59.3.1.

L'avviso di convocazione è un **atto preliminare obbligatorio** per comunicare ai soci e agli aventi diritto la riunione dell'assemblea (art. 2366, commi 1, 2 e 3, c.c.).

La legge dispone in modo uniforme e generale (*quindi per l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria*) che l'avviso deve contenere il **luogo**, il **giorno** e **ora**, l'**ordine del giorno** e l'elenco delle materie da trattare.

Per la data dell'assemblea anche in seconda convocazione e per quelle successive (➔ **59.3.6.**).

L'avviso deve inoltre essere pubblicizzato (➔ **59.3.5.**).

L'**irregolarità** dell'avviso di convocazione **non comporta mancanza di convocazione** con conseguente nullità della delibera, se l'avviso proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea (art. 2379, comma 3, c.c.). In aggiunta alle indicazioni obbligatorie, se lo statuto richiede il deposito dei titoli azionari per la partecipazione all'assemblea, i soci devono **depositare i titoli azionari**, in base ai quali hanno diritto al voto, entro il termine previsto dallo statuto (art. 2370, comma 2, c.c.).

Va indicato altresì se il deposito va fatto presso la sede sociale o presso altri enti (quali istituti di credito) indicati nell'avviso, ai sensi dell'art. 4, L. 29/12/1962, n. 1745.

Lo statuto può prevedere che l'assemblea sia convocata anche per **posta elettronica**, all'indirizzo notificato alla società e annotato nel libro dei soci (Trib. Sassari 19/05/2000 ➔ **59.3.3.**).

Il termine di convocazione (15 giorni per le spa non quotate) può essere aumentato ma non ridotto.

ORIENTAMENTI NOTARILI MILANESI

11. Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s.p.a. [18/03/2004]

Lo statuto di s.p.a. non può contemplare in via esclusiva modalità di convocazione rivolte indistintamente alla generalità dei soci diverse dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla pubblicazione in almeno un quotidiano indicato nello statuto stesso.

È invece rimessa all'autonomia negoziale l'individuazione delle modalità di convocazione "ad personam", purché si tratti di "mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento" e purché la comunicazione avvenga almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In tale ambito sono da ritenersi legittime sia le clausole che individuano specifiche modalità di convocazione, sia le clausole che prevedono genericamente che l'avviso di convocazione possa essere inviato, con "mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento", al recapito comunicato dal socio alla società, dovendosi in tale ultimo caso intendere in senso ampio il concetto di recapito (e pertanto comprendente, oltre al domicilio, il numero telefax, l'indirizzo di posta elettronica, etc.).

È altresì legittima la previsione di una pluralità di modalità di convocazione tra loro alternative, sia rivolte indistintamente alla generalità dei soci sia "ad personam" (entrambe nei limiti di cui sopra), rimettendo all'organo competente la scelta del mezzo da utilizzare; lo stesso dicasi allorché sia contemplata una pluralità di modalità "concorrenti" (ossia tutte da utilizzare necessariamente), oppure ancora una pluralità di modalità in parte alternative ed in parte concorrenti.

80. Legittimazione all'intervento in assemblea di s.p.a. in assenza dell'obbligo di preventivo deposito delle azioni (art. 2370 c.c.) [22/11/2005]

Per intervenire nell'assemblea di s.p.a., pur in assenza di una previsione statutaria che preveda il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, è necessaria l'esibizione dei certificati azionari regolarmente intestati o muniti di una serie continua di girate. L'obbligo della società di provvedere "all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario", previsto dall'art. 2370, comma 3, c.c., si esaurisce nell'aggiornamento del libro soci mediante l'iscrizione dei (soli) soci non ancora iscritti, e non impone l'annotazione di tutti i soggetti intervenuti all'assemblea o che abbiano effettuato il deposito o che risultino dalle comunicazioni degli intermediari.

Destinatari dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere comunicato a tutti coloro che hanno diritto di **intervenire** e cioè:

- soci azionisti (➔59.5.);
- soggetti che, in sostituzione dei soci, sono legittimati ad intervenire in ragione del possesso dei titoli azionari necessari per l'esercizio del diritto di voto:
 - rappresentante degli azionisti (➔59.6.);
 - usufruttuario (➔59.4.);
 - creditore pignoratizio o sequestratario (➔59.4.);
 - rappresentante comune degli azionisti, se le azioni sono in comproprietà (➔59.7.1.);
 - se uno dei soci assoggettato alla liquidazione giudiziale, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale
- soggetti che svolgono funzioni previste dalla legge:
 - sindaci (➔59.8.);
 - amministratori (➔59.8.);
 - rappresentante comune degli obbligazionisti (➔59.8.);
 - rappresentante dei possessori di azioni di risparmio (➔59.8.).

59.3.2. Luogo della riunione

Se lo statuto non dispone diversamente, le assemblee possono riunirsi in **qualsiasi luogo**, ma sempre nel Comune ove si trova la sede sociale, e l'avviso deve precisare l'indirizzo completo di numero civico (art. 2363, comma 1, c.c.) (per le assemblee tenute mediante **mezzi di tele comunicazione** (➔59.3.3.).

Per sede sociale si intende il luogo dove risiede la società e non necessariamente dove si trovano i suoi uffici (che potrebbero essere inadeguati a contenere tutti i soci).

Si ritiene valida la clausola dello statuto che rimette agli amministratori la determinazione del luogo, diverso dalla sede sociale, nel territorio nazionale ove convocare l'assemblea a condizione che:

- la scelta sia giustificata da oggettive ragioni e che gli amministratori non agiscano quindi in modo arbitrario;
- il luogo sia compreso in un territorio il cui accesso non provochi ai soci costi o difficoltà maggiori (Trib. Genova 11/07/1987). Per esempio, l'assemblea di una società con sede legale in Milano può essere convocata a Monza presso la sede di una associazione in grado di ospitare tutti i soci.

L'assemblea può essere convocata anche all'estero a condizione che siano specificamente indicati nell'atto costitutivo gli Stati esteri prescelti (App. Milano 08/05/1984). Diversamente gli amministratori sarebbero assolutamente arbitri di stabilire il Paese straniero nel quale convocare l'assemblea, rendendo estremamente difficile ad alcuni soci intervenire.

Sono, altresì, ammesse clausole statutarie che affidino agli amministratori la possibilità di **convocare l'assemblea all'estero** a condizione:

- che siano previste specifiche ragioni documentabili ed oggettivamente conoscibili, ad esempio la maggioranza dei soci risiedono nello Stato estero ove tenere l'assemblea;
- che siano allungati i termini statutari per la convocazione;
- che sia predisposto un collegamento con mezzi di telecomunicazione con la sede sociale (Consiglio Nazionale Notariato studio 98-2013/I).

Se lo statuto lo prevede l'assemblea potrà riunirsi anche in televideo conferenza (➔59.3.3.).

In ogni caso, la lettera e la *ratio* dell'art. 2363 c.c. chiaramente collegano il luogo della convocazione alla sede della società, consentendo la deroga a tale criterio solo in caso di **espressa e specifica clausola statutaria**, nel contesto di una regolamentazione che tende a salvaguardare, nello stesso tempo, il diritto dei soci di partecipare all'assemblea e l'esigenza dell'organo amministrativo di reperire locali idonei a consentire il regolare ed ordinato svolgimento dell'assemblea (Cass. 17/01/2007, n. 1034).

59.3.3. Riunione mediante mezzi di tele comunicazione

Se lo statuto lo prevede, i soci possono riunirsi in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, all'indirizzo notificato alla società e annotato nel libro dei soci e potrà riunirsi validamente (art. 2370, comma 4, c.c.).

La legge non fornisce alcuna indicazione sui limiti entro i quali è permesso l'uso dei mezzi di telecomunicazione e sulla disciplina da osservare. Tuttavia, il principio, **inderogabile**, della **collegialità** delle adunanze assembleari deve essere **rispettato** anche in simili eventualità anche se con opportuni adattamenti.

Lo statuto può, quindi, legittimamente prevedere che l'assemblea si riunisca anche mediante mezzi di tele comunicazione a condizione che sia salvaguardato il metodo **collegiale** ed in particolare:

- sia precisato nell'avviso di convocazione il **luogo** della riunione, cioè i luoghi collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire. Se lo statuto si limita a prevedere l'intervento mediante **collegamenti audio-video**, deve essere l'avviso di convocazione ad **indicare** i luoghi organizzati dalla società in cui i soci potranno affluire;
- sia assicurato il rispetto delle regole procedurali, cioè il Presidente deve poter **identificare** ed accertare la **legittimazione** di tutti i partecipanti, deve poter regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito a tutti i partecipanti di intervenire **simultaneamente** e su di un piano di **parità**, cioè **seguire** la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla **votazione** (sono ammessi tutti i mezzi di **audio-video**, ad esempio **video-tele conferenze**. Non è, invece, ammissibile una modalità di intervento che non consenta a tutti i soci, anche quelli collegati in tele comunicazione, di interagire tra di loro, ad esempio i collegamenti solo audio (a mezzo telefono o radio) o via **internet** che non consentono di identificare con certezza la legittimazione degli intervenuti ed i loro interventi (salvo la possibilità di identificare attraverso codici telematici l'identità del partecipante). Neppure è ammesso un intervento in cui i soci possono solo assistere (e votare) ma non possono intervenire attivamente alla discussione;
- il segretario o il notaio devono essere in grado di percepire adeguatamente i fatti assembleari che devono verbalizzare.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo ove sono **contemporaneamente** presenti il Presidente ed il segretario (Trib. Sassari 19/05/2000).

Svolgimento delle assemblee da remoto

L'art. 4 comma 11 del D.L. 31/12/2025, n. 200 (cd. Decreto Milleproroghe) ha prorogato (il termine di cui all'art. 106, comma 7, D.L. n. 18/2020) fino al **30 settembre 2026** l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee delle spa, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni.

Fino al 30 settembre 2026, anche in deroga alle disposizioni statutarie:

- le **società di capitali**, le **società cooperative e mutue assicuratrici**, possono prevedere nell'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie e straordinarie) che il voto avvenga **in via elettronica o per corrispondenza** e che si possa **intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**, anche se non previsto nello statuto.

L'assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo;

- le **società a responsabilità limitata** possono consentire, anche in deroga all'art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che il voto avvenga mediante **consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**;

- le **società quotate**, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell'**istituto del rappresentante designato** (art. 135-undecies TUF) anche in deroga allo statuto.

Nell'avviso di convocazione possono prevedere che l'intervento in assemblea avvenga solo con il rappresentante designato cui possono essere conferite deleghe e subdeleghe (questo vale anche per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e per le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante).

Le assemblee possono quindi svolgersi secondo una delle seguenti modalità indicate nell'avviso di convocazione:

1) assemblea secondo **modalità ordinarie (analogica)**:

- si svolge secondo le ordinarie regole che prevedono la presenza fisica dei partecipanti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione;

2) assemblea **telematica**:

- si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video/teleconferenza) e non è necessario che il Presidente e, ove previsti, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

In deroga all'art. 2363 c.c. non è, quindi, necessario che l'assemblea si tenga in un determinato luogo fisico, ne consegue che i soci, per partecipare ed esercitare il diritto di voto, dovranno utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti nell'avviso di convocazione.

In ogni caso, i mezzi di telecomunicazione mediante i quali si svolge l'assemblea devono garantire, ai sensi degli artt. 2370, 2479-bis, comma 4, art. 2538, comma 6, c.c.:

- l'identificazione dei partecipanti;
- la loro partecipazione;
- l'esercizio del diritto di voto.

3) assemblea mista

È tale l'assemblea convocata e tenuta con modalità "miste" ovvero che si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione con la presenza fisica, quantomeno, del presidente e del segretario, mentre è data facoltà ai partecipanti di intervenire e votare:

- sia di persona;
- sia mediante mezzi di telecomunicazione, votando in via elettronica o per corrispondenza.

Sul tema dello svolgimento della riunione assembleare con modalità telematiche il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato lo **Studio n. 41-2023/I del 21/07/2023**.

ORIENTAMENTI NOTARILI MILANESI

Massima n. 187 - Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1, e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020) [11/03/2020]

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Massima n. 200 - Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2363, comma 1; 2366, comma 1; 2370, comma 4; e 2479-bis c.c.) [23/11/2021]

Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

I. Assemblee in videoconferenza [16/01/2001]

È lecita la clausola statutaria che prevede la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14. Uso di mezzi telematici e del voto per corrispondenza nelle assemblee di s.r.l. (art. 2479 c.c.) [10/03/2004]

Nella s.r.l. devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer